

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Presidente rel.

Dott. Francesco Venier

Giudice

Dott. Paolo Petoello

Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 7088/09 promosso

da

A in data 2.12.2009 con l'avv. per mandato speciale a margine del ricorso in opposizione

contro

Curatela del fallimento B srl in liquidazione, con l'avv. per mandato speciale a margine della comparsa di risposta;

ha emesso il seguente

DECRETO

Ex art. 98 e ss. l. fall.

Letti gli atti e sentito il relatore;

rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento B srl avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di ammissione del credito di € 120.000,00 vantato in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1 cod. civ., per risarcimento del danno biologico subito a seguito di un infortunio sul lavoro, accaduto quando era dipendente della società fallita e che trovava titolo nel verbale di conciliazione sottoscritto con la B in data 13.10.2008 davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Udine;

considerato che in tale data la società poi fallita - in persona del liquidatore C - aveva sottoscritto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Udine un verbale di conciliazione con cui si era obbligata a corrispondere al ricorrente A la somma di € 130.000,00 (rispetto alla pretesa iniziale di € 185.634,00) a titolo di risarcimento del danno biologico subito dallo stesso in un infortunio sul lavoro avvenuto il 12.11.1999 e per il quale gli era già stata liquidata una rendita vitalizia dall'Inail e che prima del fallimento era stata data parziale esecuzione all'accordo raggiunto con versamento della somma di € 10.000,00 all'opponente, che si era quindi insinuato per la differenza ancora vantata;

rilevato che la domanda non era stata ammessa al passivo in quanto la conciliazione era stata ritenuta revocabile e/o impugnabile dal giudice delegato in accoglimento dell'eccezione revocatoria sollevata a mente dell'art. 95, primo comma, 1. fall. e che tale contestazione appare fondata alla luce dell'esperita istruttoria, avendo la curatela dimostrato - come era suo onere - ai sensi dell'art. 67 l. fall. tutti i presupposti dell'azione revocatoria fallimentare - fatta valere in via di eccezione - dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio dei creditori, sull'assunto che il riconoscimento del danno subito dal ricorrente era inefficace nei loro confronti, essendo la transazione intervenuta a ridosso del fallimento nei confronti del figlio dell'amministratore della società, che aveva preso in affitto l'azienda, in vista della proposizione di un concordato preventivo, in assenza di qualsiasi responsabilità da parte di quest'ultima e per un importo di gran lunga superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di danno biologico, già fruendo l'opponente di una rendita Inail; ritenuto che anche la transazione contenuta in un verbale di conciliazione redatto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può essere impugnata dalla curatela fallimentare - anche in via di eccezione in base al disposto dell'art. 95, primo comma 1. fall - essendo un contratto con

cui le parti si fanno reciproche concessioni, sia ai sensi degli artt. 66 l. fall, secondo le regole ordinarie del codice civile, quale atto dispositivo posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, sia ai sensi dell'art. 67, n. 1, l. fall, quale atto a titolo oneroso relativo a obbligazioni sproporzionate posto in essere nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., 20/03/1976, n.1016 e 27/06/2001, n. 8808, secondo cui: “ Il contratto di transazione è soggetto alla revocatoria fallimentare. Infatti, la sua natura non aleatoria ma commutativa fa sì che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde procurarsi un vantaggio corrispondente e rende possibile al giudice valutare, ex art. 67, n. 1, legge fall., se la prestazione assunta dal fallito sorpassi notevolmente la controprestazione. La valutazione del giudice va effettuata con riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto e non anche con riferimento alle reciproche concessioni, ossia alle pretese originarie dei contraenti, poiché le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche attribuzioni patrimoniali);

considerato che le prove raccolte in istruttoria e segnatamente la documentazione proveniente dall'Inail con il riconoscimento di una rendita vitalizia per l'infortunio subito dall'opponente, che era dipendente della società fallita e le testimonianze escusse hanno confermato che il A aveva subito una grave lesione ad un occhio, nella regione orbitale destra, nell'abbassarsi bruscamente verso terra mentre era intento alla ripulitura della cabina insonorizzante di un macchinario per la lavorazione del legno, con un apposito tubo, essendo andato ad urtare contro un travetto di legno alto circa 80 – 90 cm. appoggiato alla parete dell'angusto spazio della cabina della larghezza di non più di mezzo metro, ma non hanno dimostrato che la responsabilità del sinistro sia attribuibile a colpa del datore di lavoro, in assenza di violazioni di

specifiche misure antinfortunistiche di prevenzione da adottare o comunque più in generale di accorgimenti e presidi atti a tutelare l'incolumità del dipendente;

rilevato che la riferita dinamica dell'infortunio porta ad escludere la sussistenza della colpa del datore di lavoro, in quanto il Costantini si è ferito all'occhio destro per una evidente sua disattenzione, essendo andando ad urtare mentre stava ripulendo la cabina, non già una parte fissa del macchinario priva di protezione, o comunque pericolosa, nè una parte del macchinario in movimento, durante il suo funzionamento, ma un travetto di legno che era stato lasciato all'interno della cabina di insonorizzazione, appoggiato alla parete laterale della cabina, che non presentava pertanto in sé alcuna intrinseca pericolosità;

considerato sotto tale profilo che non è neppure dato di sapere quale sarebbe stata la misura di prevenzione, specifica o generica che l'azienda avrebbe violato, né i presidi che la stessa avrebbe dovuto adottare per evitare l'infortunio in questione, che appare dovuto non tanto all'intrinseca pericolosità del macchinario che era spento e non aveva parti sporgenti o pericolose o comunque dell'ambiente di lavoro, ma solo alla poco accorta manovra posta in essere dall'opponente, che si era bruscamente chinato verso terra, senza accorgersi della presenza del travetto di legno appoggiato alla parete, dovendosi pertanto escludere una responsabilità datoriale, in quanto se da un lato grava sul datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti adottando tutte le misure necessarie a tale salvaguardia, dall'altro lato grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento (“ La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa

svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di prevenzione degli infortuni) – cfr Cass., [3788 del 17/02/2009](#) e anche Cass., [4840 del 07/03/2006](#), secondo cui: “ Il disposto dell'art. 2087 cod. civ. - avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore - abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come evidenziato anche dalla sentenza n. 399 del 1996 della Corte costituzionale, secondo la quale la salute è da riguardarsi come "un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona" ed il cui presidio attiene alla "generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a rischio questo suo bene essenziale". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale, a seguito di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, era stato accertato che la società datrice di lavoro aveva violato il suddetto art. 2087 cod. civ. essendo emerso dalle risultanze istruttorie acquisite che il dipendente aveva lavorato in locali sforniti di opportuna aerazione e di impianti di aspirazione, mentre presidi atti ad impedire l'inalazione di sostanze

nocive, quali filtri assoluti e realizzazione di una zona separata con impianto di elettroaspirazione, erano stati installati solo in epoca successiva a quella in cui il lavoratore - che aveva già contratto la malattia professionale - era stato adibito a diverse mansioni); considerato che anche le ulteriori circostanze evidenziate dalla curatela portano a concludere che la transazione impugnata sia un atto pregiudizievole per le ragioni dei creditori, in quanto è stato sottoscritto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (17.04.2009) in data 13.10.2008, quando la società era palesemente insolvente essendo stata posta in liquidazione volontaria, avendo perso completamente il capitale sociale alla data del 31.12.2007, dal liquidatore che era il padre dell'opponente e in riferimento ad un infortunio sul lavoro avvenuto ben nove anni prima e che in precedenza il Costantini non aveva mai fatto valere nei confronti della società, adducendo la circostanza di essere venuto a conoscenza solo nel dicembre 2007 di avere diritto al risarcimento integrale del danno subito, rappresentato dal danno biologico e morale, oltre alla rendita vitalizia liquidatagli dall'Inail di € 358,00 mensili, nonché un aggravamento dell'invalidità permanente accertata dall'Istituto dal 31% al 35 %, secondo la perizia espletata dal dr. Furlan in data 5.12.2007;

rilevato che la ctu disposta in corso di causa ha quantificato la lesione subita dall'opponente nella sfera del danno biologico nella percentuale del 25 %, con criteri affatto diversi da quelli utilizzati dall'Inail per quantificare il danno alla capacità lavorativa generica allora vigente, ma tale discrepanza, che pure darebbe titolo per il risarcimento del danno differenziale rispetto alla rendita erogata, non basta da sola a giustificare l'onerosa transazione raggiunta, in assenza di qualsiasi responsabilità del datore di lavoro nel verificarsi del sinistro, per violazione delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, che deve essere attribuito invece alla sola condotta del lavoratore, a nulla rilevando l'iniziale pretesa del A che era

di €185.634,00 dovendo solo essere valutata la regolamentazione contrattuale attuata con la transazione e quindi l'entità delle reciproche attribuzioni patrimoniali (cfr. ancora le cit. Cass n. 8808/01 e n. 1016/76);

ritenuto pertanto che l'ingiustificato riconoscimento effettuato dalla società fallita della propria responsabilità e del diritto del dipendente a vedersi riconosciuto un ulteriore risarcimento del danno biologico, oltre al danno liquidato dall'Inail, ben nove anni dopo l'infortunio e in prossimità della dichiarazione di fallimento, appare un atto a titolo oneroso, compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, a prestazioni sproporzionate, in pregiudizio delle ragioni dei creditori, come tale revocabile a mente dell'art. 67, primo comma, n. 1 l. fall., non avendo l'opponente dimostrato come era suo onere di non essere stato a conoscenza dello stato di decozione in cui versava l'impresa fallita;

rilevato d'altro canto che la transazione in questione appare revocabile anche ai sensi dell'art. 66 l. fall e 2901 cod. civ., atteso che il A, che era figlio del liquidatore della società fallita ed aveva preso in affitto l'azienda della B in vista di un concordato preventivo, non poteva non essere a conoscenza che l'atto di disposizione patrimoniale veniva compiuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori, anche in considerazione della natura privilegiata del credito, che dovrebbe essere ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1;

considerato pertanto che l'opposizione appare infondata alla luce della revocabilità dell'atto sollevata in sede di ammissione al passivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 67, primo comma, n. 1, l. fall;

ritenuto che la natura dell'infortunio e la complessità del caso integrano le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

p.q.m.

respinge l'opposizione in quanto infondata..

Compensa fra le parti le spese del giudizio, comprese quelle di ctu..

Si comunichi.

Udine, li 17.02.2012 .

IL PRESIDENTE rel.

Dr. G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE